



DOC. CCXXXIX , n. 1




Segreteria del Presidente
TRANSITO 13/07/2016



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0006642 P-4.20.20
del 30/06/2016

Roma,



14339545

*DOC. CCXXXIX, n. 1
S. Camera*

Gentile Presidente,

Le trasmetto la relazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, predisposta dal Ministero della giustizia, per l'anno 2015.

Così detto,

Maria Elena Boschi



Camera dei Deputati

ARRIVO 14 Luglio 2016



Prot: 2016/0000954/TN

On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei Deputati
ROMA



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio I – Reparto Dati Statistici e Monitoraggio

Misure Cautelari Personali
(Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47)



Marzo 2016

INDICE

Relazione sulle Misure Cautelari Personali (L. 47/2015)

	PAG.
• INTRODUZIONE	3
• METODOLOGIA	6
• PRESENTAZIONE DEI DATI	8
• 1. Analisi relativa alle misure cautelari emesse	8
• 2. Analisi dei procedimenti "cautelati" definiti con condanna non definitiva	9
• 3. Analisi dei procedimenti in cui sono state applicate le misure cautelari personali conclusi con condanna definitiva	12
• 4. Analisi dei procedimenti "cautelati" definiti con sentenze assolutorie	13
• 5. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli	14
• 6. Analisi relativa ai procedimenti in cui sono state applicate le misure cautelari personali con condanna non definitiva	15
• 7. Analisi relativa ai procedimenti in cui sono state applicate le misure cautelari personali con condanna definitiva	17
• CONCLUSIONI	18
• TABELLE ALLEGATE	19
• Tabella 1, Riepilogo nazionale	
• Tabella 2, Tribunale di Napoli	

Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali Legge 16 aprile 2015 n. 47

INTRODUZIONE

La legge n. 47 del 2015 ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire effettività all'uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

Tra i recenti interventi meritano di essere segnalati:

- l'innalzamento a cinque anni del limite che consente l'applicazione della misura custodiale in carcere (art. 280 c.p.p., riformato dall'art. 1 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94);
- la preclusione della più affittiva misura cautelare se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni (art. 275 c. 2bis c.p.p., così modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 26 giugno 2014, n. 92 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117);
- l'incoraggiamento della prescrizione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, operata al fine di ampliare il ricorso agli arresti domiciliari in luogo della più affittiva misura intramuraria (art. 275 bis c.p.p., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10).

La nuova legge è intervenuta, da un lato, a risolvere aporie determinate dai più recenti interventi di riforma [per esempio, raccordando i testi degli artt. 274, lettera c e 280 c.p.p. in tema di sottrazione del delitto di finanziamento illecito dei partiti alla nuova soglia edittale prevista per l'applicazione della misura cautelare carceraria]; dall'altro, superando la prospettiva della pura de-carcerizzazione, ha rivisitato i presupposti funzionali della limitazione di libertà *ante iudicium*, gli oneri motivazionali del giudice e la natura del rimedio impugnatorio *de libertate*.

Il catalogo dei *pericula libertatis* si è arricchito di un requisito di *attualità* che oggi deve connotare non soltanto la prognosi di inquinamento probatorio e di fuga, ma anche il pericolo di recidiva, in un contesto che esplicitamente vieta di fondare la valutazione di quest'ultimo sulla sola gravità astratta del delitto indiziato (vedi la nuova formulazione dell'art. 274, lettera c del c.p.p.).

Il repertorio delle alternative al "carcere cautelare" si è ampliato, attraverso la previsione della possibilità di applicare, anche in fase genetica, un cumulo di misure coercitive non detentive ovvero di misure coercitive e interdittive, possibilità in precedenza confinata ai casi di trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) e di scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307, c. 1-*bis* c.p.p.).

Sulla stessa linea di intervento si colloca la riforma del regime applicativo delle misure interdittive, in relazione alle quali si è agito sui due aspetti individuati dal legislatore come quelli maggiormente responsabili della loro scarsa applicazione:

- l'interrogatorio preventivo previsto per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), del quale la nuova legge delimita l'applicazione al solo caso nel quale la misura interdittiva sia stata richiesta dal P.M., escludendola invece quando sia il giudice a ritenere di applicare l'interdizione in luogo del presidio più invasivo richiesto dall'organo requirente;
- la durata, non più determinata entro i ristretti confini previsti dalla normativa precedente, ma ampliata, per tutte le misure interdittive e per qualsiasi delitto presupposto, fino a un massimo di dodici mesi, rinnovabili per la stessa durata in caso di emersione di esigenze di tutela della prova.

Significativamente inciso è anche il sistema della valutazione del quadro indiziario, dei *pericula libertatis* e degli elementi di interesse difensivo, attraverso la previsione di un canone di autonoma valutazione giurisdizionale (art. 292, c. 2, lett. c) e c-*bis*), c.p.p., sanzionato con la previsione di un correlato potere di annullamento da parte del Tribunale del riesame (novellato art. 309, c. 9, c.p.p.).

La previsione, assecondando una linea recentemente emersa nella giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., VI, n. 12032/14, Cass., VI, n. 25631/12; Cass., II, n. 25513/12), tende a conferire maggiore effettività a un vizio motivazionale che, per il passato, poteva ritenersi ovviabile dal Tribunale del riesame, attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione conferiti dallo stesso art. 309, c. 9.

Per altro verso, la funzione garantistica della motivazione del provvedimento restrittivo, in punto di *extrema ratio*, è esaltata dall'espressa previsione dell'onere di dar conto della scelta compiuta in favore della più afflittiva misura custodiale, in luogo di quella degli arresti domiciliari "con braccialetto elettronico" (art. 275, c. 3-*bis* c.p.p.) e attraverso l'abolizione di alcuni automatismi che rischiavano di penalizzare la dimensione *concreta* della valutazione di necessità del presidio cautelare.

In tal senso deve leggersi, non soltanto la ricezione legislativa delle numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente ridotto gli spazi applicativi della presunzione *assoluta* di adeguatezza della custodia carceraria (circoscritta dalla legge n. 47/2015 alle sole fattispecie di cui agli artt. 416-*bis*, 270 e 270-*bis* c.p.p.); ma anche l'intervento operato sulle norme dedicate all'inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276, c. 1-*ter* e 284, c. 5, c.p.p.), dove si restituisce al giudice il potere di valutare l'entità della trasgressione che, laddove risulti *lieve*, potrà non comportare la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura carceraria.

Non meno rilevanti sono gli interventi diretti a contemperare, nel contesto della disciplina delle impugnazioni cautelari, l'esigenza di certezza e speditezza dei tempi di definizione del riesame con la necessità di un controllo effettivo del provvedimento genetico, controllo che l'ossequio dei termini procedurali fissati a pena d'inefficacia della misura potrebbe non garantire, almeno quando si tratti di misure, particolarmente complesse per il numero dei soggetti interessati o per la quantità e la qualità delle contestazioni formulate.

La nuova disciplina combina pertanto la previsione di termini perentori per il deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale investito in sede di riesame (30 giorni prorogabili fino a 45), con il conferimento all'indiziato, "se vi siano giustificati motivi", del potere di chiedere il differimento dell'udienza e dei termini per la decisione (art. 309, c. 9-bis c.p.p.).

METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO

La **legge n. 47 del 2015**, all'**art. 15**, prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti alle Camere *"una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi"*. A tal fine la Direzione Generale della Giustizia Penale ha coinvolto nella rilevazione tutti i 136 tribunali suddivisi sul territorio nazionale.

Oltre alle difficoltà fisiologicamente connesse al varo di un nuovo monitoraggio, l'indagine si è dovuta confrontare con il fatto che soltanto alla fine del 2015 è diventato operativo in tutta Italia il **SICP**, ovvero il Sistema Informativo che costituisce fonte di conoscenza di tutti i dati della fase di cognizione del processo penale. L'installazione del nuovo dispositivo comporta attività preliminari di migrazione dei dati presenti nel precedente sistema di registrazione che necessiteranno di tempo per ottimizzare le potenzialità della nuova risorsa sui versanti dell'uniformità, dell'eshaustività e della precisione dei dati di rilievo statistico.

Il prospetto inoltrato agli uffici ai fini del monitoraggio (vedi le tabelle riepilogative allegate alla presente relazione) opera una prima distinzione tra:

- *"numero di misure cautelari emesse nell'anno"*, che evidenzia il numero di ordinanze di misura cautelare personale emesse nell'anno 2015; questo dato non coincide esattamente con il numero delle persone "cautelate" ma si ritiene minima l'incidenza dei casi in cui ad una stessa persona è stata applicata più di una misura cautelare nell'arco dello stesso anno;
- *"numero di procedimenti"*, nel cui ambito risultano emesse le misure cautelari. In quest'ultima categoria è operata una suddivisione tra procedimenti iscritti nello stesso anno di emissione della misura (2015) e procedimenti iscritti in anni precedenti. La scelta di evidenziare l'elemento dell'anno di iscrizione del procedimento, nel cui ambito è stata applicata nell'anno trascorso la misura cautelare, risponde alla finalità di offrire un indicatore (orientativo) circa la concreta valorizzazione da parte dei giudici del requisito di *attualità* che, come detto, deve oggi connotare tutte le esigenze elencate dall'art. 274 c.p.p.

Ciascuna delle due grandi categorie, quella riferita al numero delle misure e quella relativa ai procedimenti, è ulteriormente suddivisa in tabelle verticali dirette a far risaltare le diverse tipologie di misura annoverate dal **Libro IV Capo II del Codice di Procedura Penale**.

Il prospetto inviato agli uffici

MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - Anno 2015								
TRIBUNALE di _____	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento della casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero strutt. Servizio sanitario
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno								
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO								
Procedimenti con misure cautelari								
Procedimenti con sentenza di condanna definitiva								
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva								
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena								
Proced. con condanna non defn. con sospens. condiz. della pena								
Procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza non definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza definitiva per altro								
Procedimenti con sentenza non definitiva per altro								
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI								
Procedimenti con misure cautelari								
Procedimenti con sentenza di condanna definitiva								
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva								
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena								
Proced. con condanna non defn. con sospens. condiz. della pena								
Procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza non definitiva di assoluzione								
Procedimenti con sentenza definitiva per altro								
Procedimenti con sentenza non definitiva per altro								

Le due sezioni riferite ai procedimenti sono, a loro volta, suddivise in nove campi orizzontali. Il primo riporta il numero complessivo dei procedimenti nel cui ambito risultano emesse misure cautelari; gli altri corrispondono a otto diversi esiti del procedimento nel cui ambito la misura è stata applicata: condanna definitiva, condanna non definitiva, condanna definitiva con pena sospesa, condanna non definitiva con pena sospesa, assoluzione definitiva, assoluzione non definitiva, sentenza definitiva "per altro", sentenza non definitiva "per altro".

Nella voce "per altro" devono intendersi ricomprese: le decisioni di **non doversi procedere** adottate ai sensi degli artt. 529 e 531 c.p.p.; le dichiarazioni di **non luogo a procedere**, adottate in udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p.; le sentenze dichiarative dell'incompetenza.

PRESENTAZIONE DEI DATI

1. Analisi relativa alle misure cautelari emesse

La rilevazione, partita il 19 gennaio 2016, si basa sui dati pervenuti dal 35% dei tribunali interessati (48 uffici su 136), alla data del 29 febbraio 2016. Si tratta per lo più di Uffici di dimensioni medie o piccole, con l'eccezione del Tribunale di Napoli. Soltanto sette di detti Uffici corrispondono a Direzioni distrettuali antimafia. Tra questi ultimi, quello più significativamente caratterizzato dall'insediamento di agguerrite organizzazioni criminali di stampo mafioso è il distretto napoletano, al quale si è perciò ritenuto opportuno dedicare un capitolo della presente relazione.

Nel corso dell'anno 2015 sono state emesse, dagli Uffici che hanno risposto alla richiesta, **12.959** misure cautelari personali. La custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 285 del Codice di procedura penale, è stata disposta in **6.016** casi che rappresentano il **46%** del totale; seguono: gli arresti domiciliari, con 3.704 casi che corrispondono al 29%; l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che ricorre in 1.430 casi, pari all' 11%.

MISURE EMESSE NEL 2015 IN ITALIA (35% DEI TRIBUNALI)

Articolo del C.p.p.	Misure	Articolo del C.p.p.	Misure
281 divieto espatrio	0	284 arresti domiciliari	3.704
282 obbl. presentaz. Polizia giudiz.	1.430	285 custodia cautelare in carcere	6.016
282 bis allontanam. casa familiare	497	286 custodia cautelare luogo cura	24
283 divieto e obbligo dimora	1.288	286 bis ricovero strutt. Serv. sanit.	0

Questo dato è certamente rilevante, in quanto indica che la misura carceraria è stata utilizzata meno della metà delle volte in cui l'autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di misura cautelare personale nell'anno 2015.

Altro dato interessante è che la misura degli arresti domiciliari è stata applicata nel 29% dei casi.

2. Analisi dei procedimenti "cautelati" definiti con condanna non definitiva

Rivestono particolare interesse i dati riferiti ai procedimenti collegati alle misure emesse nel corso dell'anno 2015.

Analizzando i 3.894 procedimenti in cui sono state applicate le misure cautelari, notiamo che **3.743**, la quasi totalità, risultano iscritti nello stesso anno 2015, mentre 151, meno del 4%, sono stati iscritti in un periodo antecedente all'anno in cui la misura è stata disposta.

NUMERO PROCEDIMENTI ISCRITTI	
Periodo	Procedimenti
procedimenti iscritti nel 2015	3.743
procedimenti iscritti in anni precedenti	151
Totale	3.894

La quasi totalità delle misure emesse nel 2015 è stata dunque adottata nell'ambito di procedimenti penali iscritti nello stesso anno. Questo dato dimostra che al requisito dell'*attualità* delle esigenze cautelari, che oggi deve connotare tutto il catalogo dei *pericula libertatis*, è stato dato adeguato rilievo da parte dell'autorità giudiziaria.

Deve peraltro osservarsi che, anche nei 151 casi in cui le misure risultano applicate nel contesto di procedimenti iscritti in anni precedenti, i fatti-reato dedotti nei titoli cautelari o quelli che hanno acuitizzato i *pericula libertatis* potrebbero essersi verificati in epoca successiva all'iscrizione dei procedimenti, senza dar luogo, per ragioni di connessione soggettiva e/o soggettiva con fatti già registrati (ciò che regolarmente avviene nelle indagini di criminalità organizzata), a nuove iscrizioni.

Merita poi attenzione un dato che sembra riscontrare positivamente l'intento legislativo di migliore attuazione del principio di *residualità* della custodia carceraria.

Esaminando i procedimenti iscritti nell'anno 2015, si può notare che, per quanto riguarda i 2.406 procedimenti per i quali è stata emessa una misura cautelare personale e una sentenza di **condanna non definitiva** (anche con sospensione condizionale della pena), l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata disposta in 1.006 procedimenti, pari al **42%** circa del totale.

Nel restante 58% si è scelto di ricorrere ad una misura alternativa alla detenzione (vedi tabella riepilogo nazionale, la cui versione integrale è allegata come Tabella 1 alla presente relazione).

RIEPILOGO NAZIONALE	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)								TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero strutt. Servizio sanitario	
Procedimenti con sentenza di condanna <u>non</u> definitiva	0	220	18	143	670	849	0	0	1.900
Proced. con condanna <u>non</u> defin. con sospens. condiz. della pena	0	88	29	72	160	157	0	0	506
Totale	0	308	47	215	830	1.006	0	0	2.406

L'adozione di misure personali in procedimenti definiti poi con statuizioni di condanna a pena sospesa, non costituisce indizio di disattenzione dei giudici per il presupposto di cui all'art. 275 c. 2-bis c.p.p.

Occorre infatti considerare:

- a) la differente piattaforma conoscitiva (e base prognostica) della quale dispone il giudice della cautela rispetto al giudice del merito;
- b) la possibilità (frequente nella pratica giudiziaria) che la prognosi favorevole formulata dal giudice del merito ai sensi dell'art. 164 c. 1 c.p., si sia fondata su circostanze verificatesi soltanto nell'imminenza del giudizio o nel corso della sua celebrazione (restituzioni, risarcimenti del danno procurato alle vittime, ammissioni parziali o totali di responsabilità, collaborazione con le autorità inquirenti; l'effetto deterrente spiegato dall'esperienza detentiva cautelare; il rispetto serbato dall'imputato per le prescrizioni e i divieti insiti nelle misure cautelari affidate alla sua capacità di autocontrollo).

La concessione del beneficio della sospensione condizionale non costituisce dunque un sintomo della mancanza di affidabilità della valutazione di proporzionalità compiuta al momento dell'applicazione della misura.

Tra le misure alternative alla detenzione in carcere, analizzando sempre i 2.406 procedimenti iscritti nel 2015 giunti ad una sentenza di condanna non definitiva, ha trovato una notevole applicazione la misura degli **arresti domiciliari** (art. 284 c.p.p.), che riscontriamo presente in 830 procedimenti pari al **34%** dei casi riscontrati.

Ciò sembra dimostrare l'impatto delle disposizioni recentemente introdotte dal legislatore in tema controllo elettronico (vedi la nuova formulazione dell' art. 275 bis c.p.p.); di inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276 c. 1 e art. 284 c. 5 c.p.p.), dove si è restituito al giudice uno spazio di discrezionalità nella valutazione dell'entità della violazione che, laddove risulti lieve, non comporta più la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	670
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	160
Totale	830

Tenendo sempre presente i procedimenti con condanna non definitiva, è da segnalare altresì l'utilizzo della misura dell'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria**, previsto dall'art. 282 c.p.p.; facendo di nuovo riferimento a procedimenti iscritti nell'anno 2015, questa misura è stata applicata in 308 procedimenti, all'incirca il 13% dei 2.406 presi in esame.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	220
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	88
Totale	308

Un ultimo sguardo lo dedichiamo anche alla misura cautelare del **divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.)**. Tra i procedimenti del 2015 giunti alla condanna non definitiva questa misura è stata imposta in 215 casi, pari al 9% circa del totale.

DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	143
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	72
totale	215

3. Analisi dei procedimenti in cui sono state applicate le misure cautelari personali conclusi con condanna definitiva

Valutiamo ora i procedimenti iscritti nell'anno 2015 per i quali è stata emessa una misura cautelare personale e una **sentenza di condanna definitiva** (comprendendo anche il caso della sospensione condizionale della pena). Si tratta di un totale di **845** procedimenti, che costituiscono poco più del 22% di quelli con misure cautelari personali iscritti nell'anno 2015.

E' di sicuro interesse notare che in questo caso l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) ha trovato applicazione in **361** procedimenti e che, come per i procedimenti con sentenza di condanna non definitiva, ci si attesta su una percentuale pari a circa il 42%.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE	
Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	267
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	94
totale	361

Tra le misure alternative alla detenzione quella più utilizzata appare essere sempre quella che prevede gli **arresti domiciliari** (art. 284 c.p.p.), disposti in **248** procedimenti, pari a quasi il 30% del totale.

ARRESTI DOMICILIARI	
Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	167
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	81
totale	248

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.) ricorre in 122 procedimenti con sentenza di condanna definitiva, mentre la misura del divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) è stata fissata in 102 procedimenti.

4. Analisi dei procedimenti "cautelati" definiti con sentenze assolutorie

La ridotta percentuale di definizioni di almeno un grado del procedimento di merito nell'anno di applicazione della misura cautelare non consente valutazioni statisticamente affidabili sull'entità del fenomeno della smentita all'esito del giudizio (ordinario o speciale) della prognosi di colpevolezza formulata ai sensi dell'art. 273.

In base ai dati disponibili può tuttavia rilevarsi la ridottissima incidenza delle assoluzioni di merito nei procedimenti in cui sia stata adottata una misura cautelare e, un'ancor più ridotta incidenza delle assoluzioni sui procedimenti nei quali sia stata applicata la misura custodiale carceraria.

Dei 3.743 procedimenti "cautelati" iscritti nell'anno 2015, soltanto 42 risultano definiti con sentenza assolutoria definitiva, mentre 156 risultano definiti con sentenza assolutoria non definitiva. Le assoluzioni definitive impattano 14 procedimenti con misura carceraria e 15 con misura detentiva domiciliare. Quelle non definitive 69 procedimenti con misura carceraria e 52 con misura degli arresti domiciliari.

Dei 151 procedimenti iscritti in anni precedenti, soltanto 14 risultano definiti con esiti assolutori irrevocabili (3) o provvisori (11). In 10 casi le assoluzioni hanno coronato procedimenti con soggetti detenuti in carcere.

In prospettiva, occorrerà sfruttare le potenzialità del sistema di registrazione per isolare dati riflettenti, anziché il numero di procedimenti, il numero delle persone assolte dopo aver scontato un regime cautelare ed estendere l'analisi degli esiti assolutori alle misure applicate in anni precedenti a quello del giudizio.

5. Analisi nel dettaglio del Tribunale di Napoli

Tra i dati finora pervenuti quello che sicuramente assume maggior rilievo è relativo a una delle nostre quattro grandi metropoli sopra il milione di abitanti, Napoli, città in cui vi è un elevato numero di misure cautelari personali applicate.

Il Tribunale della città partenopea ha registrato l'emissione di **2.275** misure cautelari personali nel corso dell'intero anno 2015 (vedi tabella 2 allegata tribunale di Napoli).

TRIBUNALE DI NAPOLI	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)								TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero strutt. Servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	0	263	30	93	661	1.227	1	0	2.275

In questo caso la **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) è stata applicata **1.227** volte su 2.275, ma il dato che ci interessa di più riguarda la sua incidenza tra i procedimenti giunti ad una definizione: risulta così evidente che il suo utilizzo avviene quasi esclusivamente nei casi in cui si giunge ad una condanna.

Il riquadro che segue mostra che, **su 321** procedimenti in cui si è ricorso alla misura detentiva prevista dall'art. 285 c.p.p. per i quali è stato emesso un giudizio ben **292**, il 91%, sono quelli in cui si è deciso per una sentenza di condanna.

PROCEDIMENTI DEFINITI CON ART. 285 C.P.P. NEL 2015 A NAPOLI

Esito	Procedimenti
Sentenze di condanna	259
Sentenze di condanna con sospens. condizionale della pena	23
Sentenze di assoluzione	25
Sentenze per altro	5
Totale sentenze	321

6. Analisi relativa ai procedimenti di Napoli in cui sono state applicate le misure cautelari personali con condanna non definitiva

Trova conferma l'indicatore nazionale relativo all'*attualità* delle esigenze di cautela: su un totale di 797 procedimenti in cui sono state applicate delle misure cautelari personali nel 2015, ben **761** (più del 95%) sono stati iscritti nello stesso anno.

NUMERO PROCEDIMENTI ISCRITTI

Periodo	Procedimenti
procedimenti iscritti nel 2015	761
procedimenti iscritti in anni precedenti	36
Totale	797

Nonostante il circondario includa su un territorio caratterizzato dall'insediamento di numerose organizzazioni criminali, di tipo mafioso e non, rispetto alle quali persistono presunzioni assolute (per le associazioni di tipo mafioso) o relative di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, trova riscontro anche in questa sede il dato dell'assortimento delle tipologie di presidio cautelare.

Guardando ai **procedimenti definiti con sentenza di condanna non definitiva (621)**, la misura più afflittiva risulta applicata in poco più del **41% dei casi (259)**: un dato sostanzialmente in linea con quello nazionale.

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	248
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	11
Totale	259

E' significativa l'entità residuale delle definizioni con sospensione condizionale di procedimenti nell'ambito dei quali è stata applicata la misura Inframuraria. In 249 casi (40%) è stata applicata la misura degli **arresti domiciliari** fortemente incoraggiata, rispetto all'alternativa carceraria, dai recenti interventi di riforma.

ARRESTI DOMICILIARI

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	224
sentenza di condanna NON definitiva con sospens. condiz. della pena	25
Totale	249

La misura dell'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria** è stata applicata in 89 casi, pari al **14%** del totale delle misure applicate in procedimenti definiti con condanna non definitiva.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna NON definitiva	74
sentenza di condanna NON definitiva con suspens. condiz. della pena	15
totale	89

In 18 casi risultano applicate le misure del **divieto o dell'obbligo di dimora**.

7. Analisi relativa ai procedimenti di Napoli in cui sono state applicate le misure cautelari personali con condanna definitiva

La natura complessa di molti procedimenti trattati dagli uffici napoletani spiega con ogni probabilità la ridotta incidenza di quelli già definiti nell'anno di applicazione della misura con **condanna definitiva: 90** procedimenti, pari a circa il 12% dei 761 iscritti nell'anno 2015. Il dato medio nazionale si avvicina al 30%, ma è ricavato dalle informazioni fornite da uffici che non sono sede di Direzione distrettuale antimafia o non sono ubicati in territori parimenti insediati da organizzazioni di tipo mafioso.

Tra i procedimenti definiti con condanna definitiva la **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.) risulta disposta in **33** casi su 90, e cioè nel 37%: un dato sostanzialmente in linea con il 40% registrato a livello nazionale.

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Esiti	Procedimenti
sentenza di condanna definitiva	21
sentenza di condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	12
Totale	33

Tra le misure cautelari meno afflittive, prevale anche in questo ambito quella degli arresti domiciliari (applicata in 35 procedimenti), seguita dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (disposta in 18 procedimenti).

PROCEDIMENTI DEFINITIVI CON MISURE CAUTELARI PERSONALI NON DETENTIVE

Misure	Procedimenti
Arresti domiciliari	35
Obbligo presentazione polizia giudiziaria	18
Divieto e obbligo dimora	3

CONCLUSIONI

Fermi restando i limiti sopra evidenziati, questa prima rilevazione fa emergere dati confortanti per quanto attiene al rispetto del canone di attualità delle esigenze di cautela, al ricorso non totalizzante alla misura carceraria, all'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

In prospettiva, sarà necessario anzitutto verificare queste prime conclusioni sulla base di un più esteso campione di uffici giudiziari che includa le principali sedi delle Direzioni distrettuali antimafia.

Occorrerà poi profittare del consolidamento dell'uso del sistema SICP e dell'esperienze maturata con questo primo monitoraggio, per impostare:

- l'estensione del rilevamento alle decisioni adottate dai Tribunali del riesame, con particolare attenzione agli annullamenti pronunciati per l'inosservanza del canone di *autonoma valutazione*, che costituisce una delle più rilevanti novità introdotte dalla riforma;

- l'analisi degli esiti assolutori di merito, concentrata sulle persone assoggettate a misura cautelare ed estesa alle sentenze liberatorie, definitive e non definitive, pronunciate in anni successivi a quello dell'applicazione della misura;

- la rilevazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misura cautelare personale;

- la valutazione diacronica dell'attuazione dei principi ispiratori delle recenti riforme del settore.

Il Direttore Generale

Raffaele Piccirillo


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

Tabella 1 - MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - ANNO 2015, aggiornamento 29 feb 2016

RIEPILOGO NAZIONALE	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)								TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero strutt. Servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	0	1.430	497	1.288	3.704	6.016	24	0	12.959
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO									
Procedimenti con misure cautelari	0	462	77	356	1.242	1.604	2	0	3.743
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	78	3	76	167	267	0	0	591
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	220	18	143	670	849	0	0	1.900
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	44	8	26	81	94	1	0	254
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	88	29	72	160	157	0	0	506
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	3	2	7	15	14	1	0	42
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	19	6	10	52	69	0	0	156
Procedimenti con sentenza definitiva con N.D.P.	0	0	0	0	2	5	0	0	7
Proced. con sentenza non definitiva N.D.P.	0	0	0	2	6	6	0	0	14
Procedimenti con sentenza definitiva con N.L.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proced. con sentenza non definitiva N.L.P.	0	0	0	0	0	6	0	0	6
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI									
Procedimenti con misure cautelari	0	5	5	12	38	91	0	0	151
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	1	0	1	8	9	0	0	19
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	4	1	4	20	50	0	0	79
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	0	1	4	2	8	0	0	15
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	0	1	0	4	4	0	0	9
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	0	0	1	2	0	0	3
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	1	0	2	8	0	0	11
Procedimenti con sentenza definitiva con N.D.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proced. con sentenza non definitiva N.D.P.	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Procedimenti con sentenza definitiva con N.L.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proced. con sentenza non definitiva N.L.P.	0	0	0	1	0	0	0	0	1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO

Tabella 2 - MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - ANNO 2015, aggiornamento 29 feb 2016

TRIBUNALE DI NAPOLI	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)								TOTALI
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanam. dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero strutt. Servizio sanitario	
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno	0	263	30	93	661	1.227	1	0	2.275
PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO									
Procedimenti con misure cautelari	0	113	7	22	297	321	1	0	761
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	18	1	3	35	33	0	0	90
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	89	6	18	249	259	0	0	621
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	6	1	2	14	12	0	0	35
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	15	2	4	25	11	0	0	57
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	1	0	0	5	5	1	0	12
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	5	0	1	11	20	0	0	37
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	0	0	0	1	2	0	0	3
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	0	0	0	1	1	0	0	2
PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI									
Procedimenti con misure cautelari	0	0	1	0	9	26	0	0	36
Procedimenti con sentenza di CONDANNA definitiva	0	0	0	0	1	3	0	0	4
Procedimenti con sentenza di CONDANNA non definitiva	0	0	0	0	7	16	0	0	23
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proced. con condanna non definitiva con sospens. condiz. della pena	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Procedimenti con sentenza definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Procedimenti con sentenza non definitiva di ASSOLUZIONE	0	0	0	0	1	5	0	0	6
Procedimenti con sentenza definitiva per altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proced. con sentenza non definitiva per altro	0	0	1	0	0	0	0	0	1